



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti /Proc. Conc. CCII

Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Salvatore Di Lonardo Presidente est.

Maria Troisi Giudice

Luigi Bobbio Giudice

nel procedimento unitario 86/2025 promosso nei confronti della T.A.S.C. S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO, c.f. 05129280656 con sede in VIA MICHELE BENINCASA 29 CAVA DE' TIRRENI;

rilevato che la Corte di Appello di Salerno, pronunciandosi in sede di reclamo con la sentenza 517/2026 pubblicata in data 5 maggio 2026, ha revocato il pregresso decreto di rigetto emesso in prime cure da questo Ufficio e ha conseguentemente dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della T.A.S.C. S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO, con sede in VIA MICHELE BENINCASA 29 CAVA DE' TIRRENI e codice fiscale 05129280656, disponendo la formale rimessione degli atti a questo Tribunale di Nocera Inferiore per l'effettuazione degli adempimenti consequenziali;

considerato che in conseguenza di detta sentenza il tribunale di Nocera Inferiore, giusta l'art. 50, comma 5, CCII, deve adottare, con decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49 co. 3 C.C.I.I.;

PQM

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella composizione sopra indicata,

NOMINA

quale giudice delegato alla procedura la dott.ssa Maria Troisi;

DESIGNA

quale curatore l'Avv. Carmine di Camillo (cod. fisc. DCMCMN60P25H703U), che risulta avere i requisiti richiesti dall'art. 358 del medesimo CCII;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;

ORDINA



al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

FISSA

il giorno **7 ottobre 2026**, ora di rito, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso in possesso del debitore il termine Perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. f e con le modalità degli artt. 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. c.p.c., ad accedere all'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere all'Ufficio del Registro per l'estrazione di copia degli atti ritenuti necessari alla procedura; ad acquisire l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 DL 31 Maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010; ad acquisire la documentazione contabile e finanziaria detenuta da enti bancari e creditizi (pur se relativa a rapporti estinti), nonché tutta la documentazione relativa ai rapporti commerciali con l'impresa debitrice e reperibile presso la sede della società.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2026.

Il Presidente
Salvatore Di Lonardo

